

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITA' E CONTATTI DEL FINANZIATORE

FINANZIATORE:	CATTOLICA POPOLARE SOC. COOP.
INDIRIZZO:	PIAZZA GARIBALDI, 10 - 70056 – MOLFETTA (BA)
TELEFONO:	080 3348826 – 080 9648925
EMAIL:	prestiti@cattolica-popolare.it
FAX:	080 3348832 – 080 9648900
SITO WEB:	www.cattolica-popolare.it

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO:	PRESTITO PERSONALE N° _____
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: <i>Somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	€ _____ (_____) Importo Finanziato € _____ (_____) Importo Erogato
CONDIZIONI DI PRELIEVO: <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito</i>	Unica soluzione da ritirarsi presso la sede del Finanziatore nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di conclusione del contratto di credito, mediante: <input type="checkbox"/> Bonifico Bancario su c/c intestato al Consumatore <input type="checkbox"/> Assegno Circolare intestato al Consumatore <input type="checkbox"/> Altro (trattenuta per estinzione anticipata del/dei finanziamento/i n. _____) Decorrenza valuta per il versamento dell'importo erogato: max. 3 gg lavorativi
DURATA DEL CONTRATTO:	ANNI _____ (_____)
RATE E LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE:	Rate da pagare: N° Rate: ____, Importo Rata: € _____ (_____), periodicità delle rate : mensile Il pagamento delle rate sarà eseguito nel seguente ordine: fine di ogni mese a partire dal _____ sino all'ultima rata con scadenza il _____, a mezzo di: <input type="checkbox"/> Bollettini postali su c/c n° 74060344 intestato alla Cattolica Popolare Soc. Coop. <input type="checkbox"/> Autorizzazione all'addebito diretto su C/C (R.I.D.) L'importo totale dovuto dal consumatore sarà rimborsato tramite un piano di ammortamento c.d. alla francese con rate di importo costante per tutta la durata del prestito ad un tasso d'interesse fisso e non variabile; l'importo della rata è costituito da una quota interesse e una quota capitale e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo.
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE: <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i>	€ _____ (_____)
GARANZIA RICHIESTA: <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i>	

3. COSTI DEL CREDITO

T.A.N. (TASSO ANNUO NOMINALE):	6,500 % fisso e non variabile per tutta la durata del rapporto. Gli interessi sono imputati posticipatamente e calcolati con la formula dell'interesse composto applicato all'importo finanziato e riferito all'anno civile (365 giorni).
T.A.E.G. (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE): <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i>	_____% Il TAEG è comprensivo degli interessi e tutti i costi, incluse le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, quali: € _____ (_____) interessi; € _____ (_____) spese di istruttoria; € 16,00 (sedici/00) imposta di bollo applicata al contratto; € 2,00 (due/00) spese incasso singola rata; € _____ (_____) assicurazione a garanzia del credito. Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali, compresi gli interessi di mora, riportati nel punto 3.1) "Costi in caso di ritardo nel pagamento", che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Il parametro temporale utilizzato nella formula per il conteggio del TAEG è l'anno civile (365 giorni) pari a 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni.
PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLA CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE E' OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE:	La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa ed il Consumatore può scegliere di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato o può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa. In caso di sottoscrizione del servizio accessorio proposto dal Finanziatore il costo delle spese di istruttoria sarà pari al 0,50% dell'importo finanziato, al contrario in caso di mancata sottoscrizione del servizio accessorio il costo delle spese di istruttoria sarà pari al 1,50% dell'importo finanziato. <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> SI: € _____ (_____) corrisposto sull'importo finanziato quale importo del premio unico a copertura dei rischi: decesso, invalidità totale permanente, inabilità totale temporanea, rischio impiego e ricovero ospedaliero.
<input type="checkbox"/> UN'ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL CREDITO	<input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> SI:
<input type="checkbox"/> UN ALTRO CONTRATTO PER UN SERVIZIO ACCESSORIO	<input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> SI:
<i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i>	

3.1 COSTI CONNESSI

<p><u>EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTE DAL CONTRATTO DI CREDITO:</u></p>	<p>Spese di istruttoria: € _____ (_____) corrisposte sull'importo finanziato Imposte e tasse: € 16,00 (sedici/00) corrisposte sulla prima rata quale imposta di bollo sui contratti, come da normativa vigente Spese incasso rate: € 2,00 (due/00) per l'incasso singoli pagamenti (RID Banca, RID Posta, Bollettini Postali) Spese Copertura Assicurativa: € _____ (_____) corrisposte sull'importo finanziato Preammortamento: 0,00% Spese per l'invio delle comunicazioni annuali alla clientela: Gratuite sia in forma scritta sia in modalità informatica Imposta di bollo di € 2,00 per comunicazioni periodiche di Trasparenza alla Clientela: Gratuite Spese per emissione duplicati di documenti su richiesta clienti: Gratuite sia in forma scritta sia in modalità informatica Spese per invio comunicazioni e/o documenti su richiesta clienti: Rimborso spese effettivamente sostenute</p>
<p><u>CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI I COSTI RELATIVI AL CONTRATTO DI CREDITO POSSONO ESSERE MODIFICATI:</u></p>	<p>Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN per tutta la durata del finanziamento, Cattolica Popolare Soc. Coop., se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le spese a carico del cliente non imposte da Cattolica Popolare Soc. Coop. a fronte di variazioni di costi bancari, postali e fiscali.</p>
<p><u>COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO:</u> <i>Tardare il pagamento potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro</i></p>	<p>Interessi di mora: 9,500 % fisso e non variabile per tutta la durata del rapporto, con decorrenza valuta: Data scadenza rata fino alla data dell'effettivo pagamento. Spese insoluto e/o ripresentazione RID: max. € 3,00 in caso di inadempienza di pagamenti scaduti ed impagati. Spese per invio comunicazioni di inadempienza di pagamenti: Rimborso spese effettivamente sostenute. Spese recupero crediti stragiudiziale: per interventi svolti da enti esterni incaricati da Cattolica Popolare Soc. Coop. nella misura massima del 20,00% dell'importo non pagato o in esazione. Spese per interventi di recupero giudiziale: le spese legali secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'intervento del legale.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<p><u>DIRITTO DI RECESSO</u></p>	<p>Il Socio ha diritto di recedere entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto, senza penalità e senza spese, inviando a Cattolica Popolare Soc. Coop. prima della scadenza di tale termine apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, il Socio restituisce il capitale erogato, rimborsando altresì le somme non ripetibili da Cattolica Popolare Soc. Coop. corrisposte alla pubblica amministrazione (oneri fiscali). Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi da Cattolica Popolare Soc. Coop. oppure da un terzo sulla base di un accordo con il finanziatore.</p>
<p><u>RIMBORSO ANTICIPATO</u></p>	<p>Il Socio può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto a Cattolica Popolare Soc. Coop., corrispondendo a quest'ultima il capitale residuo dell'importo finanziato, gli interessi e le spese incasso rata maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà, e senza l'applicazione di alcun indennizzo a favore di Cattolica Popolare Soc. Coop.. In caso di estinzione totale, ricevuta la richiesta, Cattolica Popolare Soc. Coop. comunica al Socio l'ammontare dell'importo dovuto con riferimento alla data della richiesta., il Socio deve provvedere al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto entro la data di scadenza della prima rata successiva alla richiesta di estinzione. In caso di mancato rispetto di tale termine ed in tutti i casi in cui la somma versata non fosse sufficiente all'estinzione, il Socio resta obbligato al pagamento dell'importo residuo, che verrà imputato a scalare sulle successive mensilità. In caso di estinzione parziale, il versamento avrà per effetto la diminuzione dell'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.</p>
<p><u>CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI</u> <i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il Consumatore non ha questo diritto se si comunica tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> NO Cattolica Popolare Soc. Coop. non si avvale di consultazione di una banca dati. <input type="checkbox"/> SI Cattolica Popolare Soc. Coop. si avvale di consultazione di informazioni provenienti da fonti pubbliche ufficiali quali le conservatorie dei registri Immobiliari, i tribunali italiani e le Camere di Commercio.</p>
<p><u>DIRITTO A RICEVERE UNA COPIA DEL CONTRATTO</u></p>	<p>Il socio ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula. Il Socio non ha questo diritto se Cattolica Popolare Soc. Coop., al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto.</p>

Questo documento fornisce in modo chiaro al Socio e Coobbligato tutte le informazioni in merito alle caratteristiche principali del credito, i costi del credito, i costi connessi, gli aspetti legali.

Io sottoscritto/a Socio/Richiedente _____,
Con la firma del presente documento, dichiaro di aver ricevuto e di aver attentamente letto il presente documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".
Firmo per presa visione e consegna del presente documento.
Luogo e data _____ Firma

Io sottoscritto/a Coobbligato _____,
Con la firma del presente documento, dichiaro di aver ricevuto e di aver attentamente letto il presente documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".
Firmo per presa visione e consegna del presente documento.
Luogo e data _____ Firma

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, la società **CATTOLICA POPOLARE SOC. COOP.** con sede Legale in Piazza Garibaldi n° 10 – 70056 -Molfetta (BA), in qualità di Finanziatore e in persona del legale rappresentante pro-tempore

e

In qualità di Socio e parte finanziata:

e

In qualità di coobbligato:

premesso che

- A) La parte finanziata/Coobbligato dichiara/no sotto la propria responsabilità di rivestire nel presente atto la qualifica di: **CONSUMATORE**
- B) La parte finanziata/Coobbligato dichiara/no di aver ricevuto dal Finanziatore precedentemente alla conclusione del contratto la “Guida Pratica sull'Arbitrato Bancario e Finanziario” relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art. 128 bis del T.U.B, nonché il documento indicante la Tabella contenente la “Rilevazione dei tassi effettivi globali ai fini della legge sull'usura”;
- C) La parte finanziata/Coobbligato dichiara/no di non aver richiesto ovvero di aver richiesto e ricevuto gratuitamente dal Finanziatore copia del testo contrattuale idonea per la stipula;
- D) La parte finanziata/Coobbligato dichiara/no di aver ricevuto dal Finanziatore precedentemente alla conclusione del contratto il documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” contenente le condizioni economiche personalizzate che regolano il finanziamento e che costituisce parte integrante del presente contratto nonché suo frontespizio ed allegato, e di averlo attentamente valutato ed accettato;
- E) Le premesse costituiscono parte integrante del contratto per espressa volontà delle parti.

Si conviene e stipula quanto segue:

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Art. 1. Conclusione del contratto ed obblighi della parte finanziata: Con il presente contratto il Finanziatore concede alla parte finanziata, che accetta, il finanziamento n° _____ di € _____ (_____). La parte finanziata si costituisce debitore e si obbliga a rimborsare al Finanziatore un “importo totale dovuto dal consumatore” di € _____ (_____) come indicato nel punto 2 del documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, e precisamente: € _____ (_____) per capitale, € _____ (_____) per interessi di cui al successivo articolo 4, nonché € _____ (_____) per le spese di cui al successivo articolo 7. La parte finanziata si impegna a rimborsare l'importo totale dovuto dal consumatore mediante di n° _____ (_____) rate mensili di importo pari a € _____ (_____) ciascuna scadenti alla fine di ogni mese a partire da _____ sino all'ultima rata con scadenza il _____. Il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione della parte finanziata e del Finanziatore. Il contratto decorre dalla data di stipula del contratto stesso. L'importo di € _____ (_____) che il Finanziatore versa alla Parte finanziata è pari all'importo finanziato detratte le spese per la stipula del contratto di cui al successivo art. 7. Se non erogato al momento della conclusione, l'importo totale del credito dovrà essere erogato dal Finanziatore a mezzo di Bonifico Bancario Assegno Circolare da ritirarsi presso la propria sede nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di conclusione, ovvero Altro (trattenuta per estinzione anticipata del/dei finanziamento/i in corso) Dilazione di Pagamento (estinzione del del/dei finanziamento/i in corso, raggruppati in una unica soluzione, attraverso la rimodulazione in un unico piano di ammortamento, senza l'erogazione di altro denaro).

Art. 2 Coobbligato: Con la sottoscrizione del presente contratto, il Coobbligato assume solidalmente con la parte finanziata l'obbligo per il puntuale adempimento delle obbligazioni dallo stesso nascenti.

Art. 3 Durata del contratto: il presente contratto ha una durata pari a **5** (cinque) anni, salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 11, 17 e 18.

Art. 4 Tasso e calcolo degli interessi: Il tasso di interesse fisso e non variabile per tutta la durata del rapporto è pari al **6,50000 %** come indicato nel punto 3 del documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”. Gli interessi in misura fissa sono pari ad € _____ (_____) e sono imputati posticipatamente e calcolati con la formula dell'interesse composto applicato all'importo finanziato e riferito all'anno civile (365 giorni). Non sono previsti nel presente contratto interessi di preammortamento.

Art. 5 T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale): Il T.A.E.G. è pari al _____ % come indicato nel punto 3 del documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”. Il T.A.E.G. è il tasso che rende uguale su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti o futuri oggetto di accordo tra il Finanziatore e la parte finanziata; il calcolo del T.A.E.G. è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e la parte finanziata adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Il T.A.E.G. è calcolato ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni – Allegato n. 5C. Il parametro temporale utilizzato nella formula per il conteggio del T.A.E.G. è l'anno di calendario pari a 365 giorni (366 giorni se bisestile), 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. Nel calcolo del T.A.E.G. sono inclusi gli interessi di cui al precedente articolo 4, e tutti i costi indicati al successivo art. 7. Dal calcolo del T.A.E.G. sono escluse, e vanno pertanto considerati come ulteriori costi, le eventuali penali che la parte finanziata è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora di cui al successivo articoli 10 e gli ulteriori costi di cui al successivo articoli 11.

Art. 6 T.E.G. (Tasso Effettivo Globale): Il T.E.G. relativo al presente contratto di finanziamento è pari al _____ %. Il T.E.G. è il tasso valido ai fini delle rilevazioni della legge sull'usura ed è calcolato secondo le vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Art. 7 Costi e spese a carico della parte finanziata: Oltre agli interessi di cui al precedente art. 4, sono a carico della parte finanziata i costi come indicati nel documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e precisamente : i costi per la stipula del contratto di cui € _____ (_____) per spese di istruttoria, € **16,00** (sedici/00) per imposte e tasse ed € _____ (_____) per le spese per la copertura assicurativa, nonché i costi per la gestione del rapporto pari a € **2,00** (due/00) per spese incasso singola rata.

Art. 8 Pagamenti: La parte finanziata si obbliga a rimborsare al Finanziatore il capitale finanziato alle scadenze convenute, oltre agli interessi di cui

al precedente art. 4 e alle spese incasso singola rata di cui al precedente art. 7, senza necessità di alcun preavviso a mezzo di:

il Pagamento di bollettini postali su c/c n° 74060344 intestato alla Cattolica Popolare Soc. Coop.;

Il Pagamento delle scadenze viene effettuato a mezzo Autorizzazione all'addebito diretto su C/C (Rapp.Inter.Dir.) dal _____ su Conto:

Art. 9 Tabella di ammortamento: La parte finanziata ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto su sua richiesta e senza spese una tabella di ammortamento, che riporta gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Art. 10 Costi a carico della parte finanziata in caso di ritardi di pagamento: Il mancato puntuale pagamento di una o più rate determina l'applicazione da parte del Finanziatore di un interesse suppletivo, a titolo di interesse moratorio, al tasso fisso e non variabile per tutta la durata del rapporto del **9,50000 %** come indicato nel punto 3.1 del documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”. Gli interessi, che decorreranno dal giorno dell'inadempimento e sino all'effettivo saldo, saranno calcolati in conformità ad un anno di 365 giorni (366 se anno bisestile) per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su tali interessi non si applica la capitalizzazione periodica. La parte finanziata è tenuta al pagamento degli interessi moratori anche ove il pagamento non sia avvenuto per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, comprese le aziende bancarie ed i loro corrispondenti, ed in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile al Finanziatore. In caso di insoluto e/o ripresentazione RID, la parte finanziata sarà altresì tenuto a corrispondere al Finanziatore una indennità nella misura massima di €. 3,00 come indicato nel punto 3.1 del documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.

Art. 11 Mancato pagamento delle rate e Perdita del Beneficio del Termine: Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10, ai sensi dell'art. 1186 c.c. il Finanziatore ha la facoltà di dichiarare la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine intimando il pagamento dell'intero importo dovuto per capitale, interessi, anche di mora, e spese nelle seguenti ipotesi: a) mancato o tardivo pagamento di almeno 3 (tre) rate di rimborso; b) diminuzione delle garanzie generali al verificarsi di uno degli eventi elencati al successivo art. 12; c) scioglimento del rapporto sociale nei casi disciplinati al successivo art. 13. Al verificarsi anche di una sola delle ipotesi di cui sopra, il Finanziatore potrà comunicare alla parte finanziata, a mezzo raccomandata a.r., la decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento immediato di quanto dovuto per capitale, interessi, e spese. Il mancato pagamento delle rate e la perdita del beneficio del termine potrà comportare l'applicazione, da parte del Finanziatore, di una indennità pari al 20,00% dell'importo non pagato o in esazione, per interventi di recupero crediti stragiudiziale svolti da enti esterni incaricati dal Finanziatore, nonché il rimborso delle spese legali secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'intervento del legale, per interventi di recupero crediti giudiziale.

Art. 12 Diminuzione delle garanzie generali: Incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica della parte finanziata, e sono equiparate alle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., le seguenti ipotesi: risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, protesto, pignoramento, sequestro, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, iscrizione di ipoteca giudiziale o legale, concessione di ipoteca volontaria, assoggettamento a procedura concorsuale e costituzione di fondo patrimoniale. Al verificarsi di tali eventi è in facoltà del Finanziatore dichiarare la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine stabilito in suo favore, secondo quanto disposto al precedente art. 11.

Art. 13 Scioglimento rapporto sociale: In caso di scioglimento del rapporto sociale a seguito di esclusione della parte finanziata, recesso volontario e morte dello stesso, oppure in caso di trasferimento della partecipazione sociale in favore di un terzo, è in facoltà del Finanziatore dichiarare la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine intimando il pagamento dell'intero importo dovuto per capitale interessi e spese, secondo quanto disposto al precedente art. 11.

Art. 14 Compensazione volontaria: In caso di scioglimento del rapporto sociale a seguito di esclusione della parte finanziata, recesso volontario e morte dello stesso, qualora il Finanziatore dichiari la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine ai sensi del precedente art. 11 e richieda l'immediata restituzione di quanto dovuto per capitale, interessi, anche di mora, e spese, il debito della parte finanziata derivante dal presente contratto di credito sarà compensato con il credito della parte finanziata, in qualità di Socio, per il rimborso delle azioni e l'attribuzione dei dividendi conformemente a quanto disposto dagli artt. 2535 e ss c.c. nonché dagli artt. 9 e 10 dello Statuto Sociale della Cattolica Popolare Soc. Coop.. Il Finanziatore potrà intimare alla parte finanziata mediante raccomandata a.r. l'immediato pagamento delle somme che non fosse stato possibile recuperare attraverso lo strumento della compensazione volontaria.

Art. 15 Garanzia: La concessione del credito da parte del Finanziatore può essere subordinato al rilascio di idonea garanzia a favore della stessa sotto forma di pegno sulle azioni della Cattolica Popolare Soc. Coop. intestate alla parte finanziata, come indicato nel punto 2 del documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”. La costituzione del vincolo sulle azioni dovrà essere annotato sul titolo e nel libro soci. Il Finanziatore conserva la garanzia fino all'integrale pagamento di capitale, interessi, anche di mora, e spese relative al debito e al pegno con diritto di farsi pagare con prelazione rispetto agli altri creditori sul titolo costituito in pegno. A tal fine il Finanziatore potrà far vendere la cosa ricevuta in pegno osservando la procedura stabilita dall'art. 2797 c.c.. La parte finanziata conserva il diritto di voto sulle azioni date in pegno.

Art. 16 Assicurazione: Ove indicato nel documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, la concessione può essere subordinata alla stipula, con separato contratto, di una polizza assicurativa individuale a beneficio della parte finanziata per i rischi decesso, invalidità totale permanente, inabilità totale permanente, perdita d'impiego e ricovero ospedaliero, al fine di tutelarsi da una serie di eventi negativi che possono compromettere la capacità di rimborsare il finanziamento. Qualora la polizza venga sottoscritta con compagnia assicuratrice di gradimento del Finanziatore, la parte finanziata con il presente atto, richiede al Finanziatore di finanziare il premio relativo alla copertura assicurativa ed autorizza il Finanziatore a trattenere l'importo del relativo premio assicurativo, come indicato nel punto 3 del documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, ed a versarlo alla compagnia assicuratrice. La trattenuta sull'importo finanziato da parte del Finanziatore per il pagamento del premio assicurativo ha piena efficacia liberatoria a favore della parte finanziata in relazione agli obblighi assunti da quest'ultimo in base alla polizza assicurativa. Per tutte le condizioni inerenti alla polizza assicurativa la parte finanziata deve fare riferimento ai documenti contrattuali e di trasparenza forniti dalla Compagnia Assicurativa.

Art. 17 Estinzione anticipata: La parte finanziata può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore, corrispondendo a quest'ultimo il capitale residuo dell'importo finanziato, gli interessi e le spese incasso rata maturati fino al momento

dell'esercizio di detta facoltà, e senza l'applicazione di alcun indennizzo a favore del Finanziatore. In caso di estinzione totale, ricevuta la richiesta, il Finanziatore comunica alla parte finanziata l'ammontare dell'importo dovuto con riferimento alla data della richiesta, la parte finanziata deve provvedere al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto entro la data di scadenza della prima rata successiva alla richiesta di estinzione. In caso di mancato rispetto di tale termine ed in tutti i casi in cui la somma versata non fosse sufficiente all'estinzione, la parte finanziata resta obbligata al pagamento dell'importo residuo, che verrà imputato a scalare sulle successive mensilità. In caso di estinzione parziale, il versamento avrà per effetto la diminuzione dell'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Art. 18 Recesso : La parte finanziata ha diritto di recedere entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto, senza penalità e senza spese, inviando al Finanziatore prima della scadenza di tale termine apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, la parte finanziata restituisce il capitale erogato, rimborsando altresì le somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione (oneri fiscali). Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.

Art. 19 Variazioni contrattuali: Fermo il carattere fisso ed invariabile del T.A.N. e del tasso di mora per tutta la durata del finanziamento, il Finanziatore ha facoltà di modificare unilateralmente, ai sensi dell'art. 118 T.U.B., anche in senso sfavorevole alla parte finanziata, le spese a carico della parte finanziata a fronte di variazioni di costi bancari, postali e fiscali, sempre che sussista un giustificato motivo (modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a disposizioni di politica monetaria etc..). Il Finanziatore comunicherà per iscritto alla parte finanziata qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dalla parte finanziata. La modifica si intenderà approvata dalla parte finanziata ove la medesima non receda, senza spese, dal contratto, entro la data prevista per la sua applicazione. Viceversa qualora la parte finanziata intenda recedere, in sede di liquidazione del rapporto la parte finanziata avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Saranno da ritenersi inefficaci le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le suddette prescrizioni se sfavorevoli per la parte finanziata.

Art. 20 Comunicazioni alla parte finanziata: Il Finanziatore fornisce gratuitamente per iscritto o mediante altro supporto durevole previamente accettato dalla parte finanziata, annualmente e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta da parte della parte finanziata gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. E' diritto della parte finanziata scegliere e/o modificare in ogni momento del rapporto la modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela, tra la forma cartacea e quella elettronica, senza oneri e spese. In caso di impiego dello strumento informatico i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, intesa quale possibilità per la parte finanziata di accedere al contenuto della comunicazione. La parte finanziata, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Cedente potranno essere addebitati i soli costi di produzione di tale documentazione.

Art. 21 Luogo delle comunicazioni alla parte finanziata: Salvo quanto previsto dall'art. 20 l'invio della corrispondenza o delle comunicazioni facoltative o quelle a cui il Finanziatore sia tenuta per legge, saranno effettuate alla parte finanziata ed all'eventuale coobbligato, con le modalità e presso l'indirizzo indicato dalla stessa parte finanziata o dall'eventuale coobbligato, ovvero a quello successivamente comunicati.

Art. 22 Privacy: La parte finanziata viene informato per iscritto e con apposita informativa, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, circa le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l'ambito di diffusione dei dati, il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003; gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile. Il Finanziatore dichiara di essere titolare del trattamento e l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali può essere consultato presso la Sede della Cattolica Popolare Soc. Coop..

Art. 23 Portabilità: La parte finanziata ha diritto all'esercizio della facoltà di surrogazione ai sensi art. 1202 c.c. (art. 124 *quater* T.U.B.). Nel caso di surrogazione l'Intermediario Finanziario surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce. Non possono essere imposte alla parte finanziata spese, commissioni o costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse all'operazione di surrogazione.

Art. 24 Procedura di reclamo: La parte finanziata che intenda contestare al Finanziatore un suo comportamento o una sua omissione può presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami istituito dalla Cattolica Popolare Soc. Coop. presso la sede sociale in Piazza Garibaldi, 10 – 70056 Molfetta (BA) oppure all'indirizzo e-mail ufficioreclami@cattolica-popolare.it. L'ufficio reclami provvederà a dare risposta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dello stesso reclamo. La parte finanziata, qualora rimasta insoddisfatta, o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte del Finanziatore può presentare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Art. 25 Risoluzione stragiudiziale delle controversie Per ogni controversia che dovesse sorgere dal Contratto di Credito la parte finanziata prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può esperire il tentativo di conciliazione (al fine di raggiungere un accordo grazie all'assistenza di un organismo indipendente) dinanzi a:

- Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), solo dopo aver presentato reclamo al Finanziatore. Indicazioni di come rivolgersi all'ABF sono riportate nella specifica “Guida Pratica per l'accesso all'Arbitrato Bancario Finanziario” disponibile sul sito internet e presso le dipendenze del Finanziatore. Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le Filiali della Banca d'Italia;
- oppure uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra i quali anche il Conciliatore Bancario e Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Art. 26 Foro convenzionale: Competente a decidere ogni controversia derivante dal presente contratto, compresa la sua interpretazione,

esecuzione, risoluzione è l'autorità giudiziaria del luogo di residenza della parte finanziata.

Art. 27 Codice Identificativo: indica il numero della scheda attribuita nell'Archivio Unico Informatizzato tenuto dal Finanziatore ed in cui sono indicati tutti i dati anagrafici e fiscali della parte finanziata e dell'eventuale coobbligato.

Art. 28 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione del saldo effettuato dalla parte finanziata, di ogni suo debito nei confronti del Finanziatore, così come risultante alla data di pagamento. Il suddetto termine massimo è da intendersi salvo buon fine del pagamento stesso.

Art. 29 Controlli: Si rende noto alla parte finanziata che il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in via Nazionale, 91 – 00184 Roma.

Il/la sottoscritto/i dichiara/no di aver letto, ponderato, valutato nonché accettato integralmente le Clausole Contrattuali che regolano l'operazione sopra riportate nonché di aver preso visione e di avere accettato il documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” che sono allegato al contratto e ne costituiscono il frontespizio.

Luogo e Data, _____

La Parte Finanziata

Il coobbligato

CATTOLICA POPOLARE SOC. COOP.

Approvazione specifica di clausole: ai sensi degli artt. 1341 2° co. e 1342 c.c. dichiaro/no di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 1 (Conclusione del contratto ed obblighi della parte finanziata); art. 2 (Coobbligato); art. 4 (Tasso e calcolo degli interessi); art. 5 (T.A.E.G.); art. 7 (Costi e spese a carico della parte finanziata); art. 8 (Pagamenti); art. 10 (Costi a carico della parte finanziata in caso di ritardi nei pagamenti); art. 11 (Mancato pagamento delle rate e Perdita del Beneficio del Termine); art. 12 (Diminuzione delle garanzie generali); art. 13 (Scioglimento del rapporto sociale); art. 14 (Compensazione volontaria); art. 15 (Garanzia); art. 16 (Assicurazione); art. 17 (Estinzione anticipata); art. 18 (Recesso); art. 19 (Variazioni contrattuali); art. 20 (Comunicazioni alla parte finanziata); art. 21 (Luogo delle comunicazioni alla parte finanziata); art. 23 (Portabilità); art. 26 (Foro convenzionale); art. 28 (Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale).

Luogo e data

La Parte Finanziata

Il coobbligato

Il/la sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto dal Finanziatore precedentemente alla conclusione del contratto la “Guida Pratica sull'Arbitrato Bancario e Finanziario”, il documento indicante la Tabella contenente la “Rilevazione dei tassi effettivi globali ai fini della legge sull'usura”, nonché il documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.

Luogo e data

La Parte Finanziata

Il coobbligato

Il/la sottoscritto/i dichiara/no ai sensi e per gli effetti dell'art 20 delle condizioni generali di scegliere quale modalità di invio per le comunicazioni periodiche alla clientela:

- la modalità cartacea all'indirizzo sopra indicato
 la modalità informatica all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato

Luogo e data

La Parte Finanziata

Il coobbligato

Il/la sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, un esemplare dello stesso

Luogo e data

La Parte Finanziata

Il coobbligato

Imposta di Bollo applicata al contratto, pari a € 16,00, assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/72. Autorizzazione n. 1769/2007 del 08/01/2007 rilasciata a Cattolica Popolare Soc. Coop.